

STATUTO

RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARMIANO LE VIA DON
SALVATORE CARROZZO 104/A

Numero REA: LE - 328235

Codice fiscale: 04913850758

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

	presente atto, ratificando sin da ora il suo operato senza	
	bisogno di ulteriore atto di conferma.	
	X -Tutte le spese del presente atto, annesse e conseguenzia-	
	li, presunte in Euro milleduecento (Euro 1.200,00) restano	
	a totale carico della Società Cooperativa.	
	XI -L'oggetto, l'amministrazione e l'organizzazione della	
	società nonché i requisiti per l'ammissione ovvero le condi-	
	zioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci	
	sono quelli fissati nello "Statuto Sociale" che qui di se-	
	guito si trascrive	
	STATUTO	
	TITOLO I° DENOMINAZIONE - SEDE -	
	Art. 1 -E' costituita con sede nel Comune di Carmiano la So-	
	cietà Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, denomina-	
	ta "RAGGIO DI SOLE Società Cooperativa Sociale".	
	L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede so-	
	ciale in qualsiasi altro indirizzo del Comune innanzi indi-	
	cato.	
	Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale	
	può essere trasferita in Comune diverso da quello innanzi	
	indicato, così come possono essere istituite, trasferite e	
	soppresse sedi secondarie.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire agenzie,	
	rappresentanze, filiali, uffici, depositi e punti vendita	
	che non siano sedi secondarie in tutto il territorio nazio-	

	nale e anche all'estero.	
	Art. 2 -La Cooperativa ha durata fino al trentuno (31) di-	
	cembre (12) duemilasessanta (2060) e potrà essere prorogata	
	con delibera dell'Assemblea dei soci.	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 -La Società Cooperativa retta e regolata dai princi-	
	pi della mutualità, senza finalità di lucro, ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi di	
	cui all'art. 1 lett. a) della legge 8 novembre 1991, n.	
	381, avvalendosi prevalentemente dell'attività dei soci coo-	
	operatori.	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico, attraverso la ge-	
	stione di servizi socio-sanitari ed educativi.	
	La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione priva-	
	ta ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la ge-	
	stione in forma associata continuità di occupazione lavora-	
	tiva e le migliori condizioni economiche, sociali e profes-	
	sionali per i soci lavoratori.	

	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modi-	
	fiche e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce succes-	
	sivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ul-	
	teriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazio-	
	ne vigente, compreso il rapporto di associazione in parteci-	
	pazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento	
	dello scopo sociale.	
	Considerato lo scopo mutualistico così come definito al-	
	l'Art. precedente, la società ha per oggetto la gestione di	
	servizi socio - sanitari ed educativi.	
	Per il perseguimento degli scopi sociali la Cooperativa	
	potrà effettuare lo svolgimento delle seguenti attività:	
	-gestire, direttamente e/o in appalto o convenzione con en-	
	ti pubblici e privati in genere, strutture socio-sanitarie	
	ed educative di diversa tipologia, quali - a titolo esempli-	
	ficativo e non esaustivo - case famiglia; case per la vita	
	per persone con problematiche psicosociali; residenze socio	
	assistenziali per diversamente abili e anziani; centri ludi-	
	ci per la prima infanzia; centri diurni socio-educativi e	
	riabilitativi; centri polivalenti per minori e diversamente	
	abili; etc.;	
	-gestire, direttamente e/o in appalto o convenzione con en-	

	ti pubblici e privati in genere, strutture ricettive per	
	fornire vitto e alloggio a persone che versino in condizio-	
	ni di difficoltà o emarginazione sociale, ivi comprese colo-	
	nie;	
	-fornire servizi educativi indirizzati all'autonomia e al-	
	l'acquisizione e al mantenimento delle capacità comportamen-	
	tali, cognitive ed affettivo - relazionali, di socializza-	
	zione;	
	-fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrati-	
	va e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso o-	
	spedali, presidi ospedalieri, case di cura, case di riposo,	
	luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabi-	
	li ed ai degenti, avvalendosi anche delle prestazioni auto-	
	nome di collaboratori non soci;	
	-coordinare e gestire servizi sanitari, infermieristici,	
	prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzio-	
	ne con enti pubblici e privati;	
	-gestire servizi socio - educativi - assistenziali generi-	
	ci e qualificati a tutela della persona, rivolti a ragazzi,	
	giovani, studenti attraverso centri di aggregazione giovani-	
	li e animazione territoriale, anche per conto di enti pub-	
	blici e privati;	
	-favorire il rafforzamento del livello di autonomia dell'u-	
	tente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua au-	
	todeterminazione;	

	-garantire l'assistenza e cura di bambini, anziani, ragaz-	
	ze-madri, soggetti disabili psichici e fisici, diretta alla	
	loro integrazione nella vita sociale;	
	-promuovere iniziative volte alla prevenzione del disadat-	
	tamento e della criminalità minorile mediante la realizza-	
	zione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento	
	ed al sostegno d'adolescenti e giovani in difficoltà;	
	-gestire asili nido, scuole materne, ludoteche anche per	
	conto di enti pubblici e privati;	
	-svolgere attività laboratoriali manuali, artistiche, spor-	
	tive, di arte-terapia, di produzione sociale, finalizzate	
	alla socializzazione e riabilitazione psico-fisica di sog-	
	getti vulnerabili;	
	-gestire servizi di mediazione culturale e linguistica nel-	
	le carceri, negli istituti comprensivi pubblici e privati e	
	negli ospedali e presso enti che ne fanno richiesta;	
	-istituire e gestire equipe socio psicopedagogica e specia-	
	listica;	
	-fornire, tra gli altri, in proprio e/o per conto di enti	
	pubblici e privati, servizi di:	
	--consulenza psicologica e di mediazione familiare; segre-	
	tariato sociale;	
	--pronto intervento sociale;	
	--assistenza post-penitenziaria;	
	--assistenza domiciliare integrata;	

	--ascolto e sostegno alla famiglia e alla genitorialità;	
	--telesoccorso, teleassistenza, telemedicina, telecontrol-	
	lo e ascolto telefonico;	
	--vigilanza ed accompagnamento di minori sui mezzi di tra-	
	sporto scolastico;	
	--trasporto disabili in regime ambulatoriale;	
	--somministrazione pasti.	
	-effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affi-	
	ni o complementari atti al raggiungimento degli scopi socia-	
	li.	
	La Cooperativa potrà usufruire di tutti i contributi ed age-	
	volazioni messi a disposizione dallo Stato, Regioni, Provin-	
	cie e Comuni, nonché da privati e dalla Comunità Europea.	
	La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni im-	
	prenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili	
	per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo, com-	
	prese operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finan-	
	ziarie.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa	
	è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o se-	
	condo contingenti opportunità, la propria attività con quel-	
	la degli Enti pubblici e privati territoriali e degli altri	

	enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi, so-	
	cietà miste ed alle altre forme organizzative frutto del-	
	l'associazionismo cooperativo.	
	La Cooperativa potrà avvalersi dell'aiuto degli operatori	
	del servizio civile, a norma delle vigenti leggi.	
	Tutte le attività ed i servizi offerti dalla Cooperativa	
	vengono forniti agli enti pubblici e privati.	
	La cooperativa, per il raggiungimento dello scopo sociale,	
	potrà altresì concorrere a pubblici appalti e potrà stipula-	
	re convenzioni con Enti pubblici e privati.	
	Art. 4 -Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non	
	può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci di-	
	viene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve	
	essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso	
	il quale la società si scioglie e deve essere posta in li-	
	quidazione. Possono essere soci cooperatori le persone fisi-	
	che appartenenti alle seguenti categorie:	
	* soci lavoratori che prestano la loro attività percependo	
	un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	* soci volontari che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	

	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite	
	la gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche a-	
	venti capacità di agire, che abbiano maturato o che intenda-	
	no maturare una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed at-	
	tivamente collaborare per il raggiungimento dei fini socia-	
	li. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come	
	soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi	
	in numero strettamente necessario al buon funzionamento del-	
	la cooperativa.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rap-	
	porto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero	
	in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso	
	e il relativo trattamento economico e normativo sono disci-	

	plinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Ammini-	
	strativo ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella	
	cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed auto-	
	nomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimbor-	
	so spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	Di preferenza tutti i predetti soci dovranno risiedere e	
	svolgere la propria attività nel territorio interessato dal-	
	l'attività della cooperativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della coopera-	
	tiva.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro so-	
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie so-	
	praindicate.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scrit-	

	ta all'organo amministrativo contenente:	
	-se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;	
	-se soggetto diverso da persona fisica: denominazione, Stato e data di costituzione, sede e codice fiscale, nonché i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarli nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	-i motivi della richiesta, la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto e la precisazione dell'effettiva attività di lavoro da svolgere;	
	-l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato.	
	In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta gior-	

	ni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istan-	
	za si esprima l'assemblea, la quale delibera sulle domande	
	non accolte, se non appositamente convocata, in occasione	
	della sua prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illu-	
	stra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con	
	la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferio-	
	re a Euro cinquanta (Euro 50,00).	
	Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa	
	nessun socio può avere una quota superiore a Euro centomila	
	(Euro 100.000,00).	
	Il limite di cui al comma precedente non si applica nel ca-	
	so di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi	
	previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con	
	referimento ai soci diversi dalle persone fisiche.	
	La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con ef-	
	fetto verso la società, se la cessione non è autorizzata da-	
	gli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando il nome, la residenza e tutte le generalità del-	
	l'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi pos-	

	seduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel li-	
	bro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre op-	
	posizione al Tribunale.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli,	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della coope-	
	rativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i	
	soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del me-	
	desimo.	
	Art. 5 -I soci cessano di appartenere alla cooperativa per	
	recesso, esclusione e morte.	
	Il diritto di recesso compete:	
	-ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamen-	
	to dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o	
	scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al tra-	

	sferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause	
	di recesso previste dal presente atto costitutivo;	
	-ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	-ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimen-	
	to di operazioni che comportano una sostanziale modificazio-	
	ne dell'oggetto della società determinato nell'atto costitu-	
	tivo;	
	-ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione	
	di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	-in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presen-	
	te atto costitutivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con rac-	
	comandata alla società. Gli amministratori devono esaminar-	
	la entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono	
	i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizio-	
	ne innanzi il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimen-	
	to della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualisti-	
	ci tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in	
	corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario,	

	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	L'esclusione del socio può aver luogo:	
	-per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	-per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la par-	
	tecipazione alla società;	
	-per mancato pagamento delle quote, secondo quanto indica-	
	to all'Art. 2531 cod.civ.;	
	-nei casi previsti dall'Art. 2286 cod.civ.;	
	-nei casi previsti dell'Art. 2288, primo comma, cod.civ..	
	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la ri-	
	soluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota.	
	Art. 6 -La liquidazione della quota ha luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il re-	
	cesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale del-	
	le somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle	

	perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società e non sia stato desti-	
	nato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'Art.	
	2545-quinquies, terzo comma, cod.civ.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approva-	
	zione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde ver-	
	so questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o	
	la cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associati-	
	vo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscen-	
	te è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto	
	per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo	
	stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi	
	del socio defunto.	
	Art. 7 -Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quo-	
	te dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) da eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico ovvero	
	per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale, co-	
	stituiti dall'ammontare degli apporti dei titolari di stru-	

	menti finanziari;	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate;	
	e) da ogni altra riserva costituita e prevista dalla legge.	
	Le riserve ed i fondi di cui innanzi non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori nè durante la vita della so-	
	cietà, nè all'atto dello scioglimento.	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in	
	un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimi-	
	tato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a	
	Euro cinquanta (Euro 50,00).	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione del-	
	l'atto costitutivo.	
	La società può anche deliberare aumenti di capitale a paga-	
	mento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti	
	cod.civ.: in questo caso, l'esclusione o la limitazione del	
	diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su	
	proposta motivata degli amministratori.	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo su-	
	scettibili di valutazione economica, compresi la prestazio-	
	ne d'opera o di servizi a favore della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione	
	di una polizza di assicurazione o di una fideiussione banca-	
	ria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi	
	assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per ogget-	

	to la prestazione d'opera o di servizi a favore della so-	
	cietà. In tal caso la polizza o la fideiussione possono es-	
	sere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cau-	
	zione del corrispondente importo in danaro presso la so-	
	cietà.	
	Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si appli-	
	ca quanto disposto dal quarto comma dell'Art. 2464 cod.civ.	
	Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminui-	
	to di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza in-	
	dugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni prov-	
	vedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'or-	
	gano amministrativo sulla situazione patrimoniale della so-	
	cietà, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sin-	
	dacale o del revisore; copia della relazione e delle osser-	
	vazioni deve essere depositata nella sede della società al-	
	meno otto giorni prima dell'assemblea, perchè i soci possa-	
	no prenderne visione.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei	
	fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione	
	di cui al periodo precedente.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta dimi-	
	nuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'appro-	
	vazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzio-	
	ne delle perdite accertate.	

	In mancanza, l'organo amministrativo e, se nominati, i sin-	
	daci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga	
	disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite	
	risultanti dal bilancio.	
	Se per la perdita di oltre un terzo di cui innanzi, il capi-	
	tale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo	
	deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la	
	riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del mede-	
	simo ad una cifra non inferiore al detto minimo.	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento)	
	degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	E' fatto divieto alla cooperativa:	
	-di distribuire i dividendi in misura superiore all'inte-	
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versa-	
	to;	
	-di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due pun-	
	ti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	-di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	

	-l'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della co-	
	operativa dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della co-	
	operazione.	
	Art. 8 -L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al trentuno	
	(31) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio so-	
	ciale l'organo amministrativo provvede alla redazione del	
	bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assem-	
	blea determina, la destinazione degli utili non assegnati.	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non su-	
	periore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici	
	complessivi spettanti ai soci lavoratori. Negli avanzi di	
	gestione risultanti dal bilancio il tre per cento deve esse-	
	re destinato al Fondo mutualistico costituito ai sensi del-	
	la Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo com-	
	plessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato	
	ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante ap-	
	plicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ri-	
	storno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base al-	
	le decisioni dell'assemblea, mediante:	

	-integrazioni dei compensi;	
	-aumento gratuito del capitale sociale;	
	-distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Art. 9 -I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo,	
	nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti	
	alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli u-	
	tili;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina, nei casi previsti dalla legge dei sindaci e	
	del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-	
	ritti dei soci.	
	Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare.	
	Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i so-	
	ci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposi-	
	zioni di legge dispongono la sospensione del diritto di vo-	
	to.	

	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da alme-	
	no tre mesi nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque	
	sia il valore della quota o il numero delle azioni possedu-	
	te.	
	Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deli-	
	berazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso	
	la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso	
	di convocazione, purchè nell'ambito del territorio naziona-	
	le.	
	La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio	
	d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, me-	
	dante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'a-	
	dunanza, nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i so-	
	ci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto	
	(8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con let-	
	tera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci	
	al domicilio risultante dal libro dei soci.	
	Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica	
	o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al nu-	
	mero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo	
	specifico recapito che siano stati espressamente comunicati	
	dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.	

	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il gior-	
	no, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie	
	da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere fissato	
	anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale secon-	
	da convocazione, da tenersi entro trenta (30) giorni dalla	
	data fissata per la prima convocazione.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	manca di tali formalità, qualora sia presente o rappre-	
	sentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori	
	e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti al-	
	l'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se	
	nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, do-	
	vranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conser-	
	varsi agli atti della società, nella quale dichiarano di es-	
	sere informati della riunione e su tutti gli argomenti po-	
	sti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione	
	degli stessi.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di am-	
	ministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di	
	assenza o impedimento di costoro, l'assemblea sarà presiedu-	
	ta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei presenti. Il presidente verifica la regolarità	
	della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione	
	dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati	

	delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario,	
	designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con	
	la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mez-	
	zi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o vi-	
	deo-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possa-	
	no essere identificati dal presidente e da tutti gli inter-	
	venuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e	
	di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argo-	
	menti discussi, che sia loro consentito lo scambio di docu-	
	menti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra	
	venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali pre-	
	supposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luo-	
	go in cui si trova il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea,	
	inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega	
	che dovrà essere conservata dalla società. La delega non	
	può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presiden-	
	te dell'assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita nè agli ammini-	
	stratori nè ai sindaci (o al revisore), nè alle società da	
	esse controllate o che controllano, o ai membri degli orga-	
	ni amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	

	In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta con la presenza di tanti soci che rappresentano la mag-	
	gioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibe-	
	ra a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione,	
	l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentano almeno un decimo (1/10) dei vo-	
	ti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioran-	
	za dei presenti.	
	Tuttavia, nei casi previsti alle lettere d) ed e) del primo	
	comma dell'art. 9: in prima convocazione, le deliberazioni	
	devono essere adottate con il voto favorevole dei soci che	
	rappresentano almeno i quattro quinti (4/5) dei voti spet-	
	tanti alla totalità dei soci; in seconda convocazione, le	
	deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole	
	dei soci che rappresentano almeno i due terzi (2/3) dei vo-	
	ti spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le moda-	
	lità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve esse-	
	re palese o comunque deve essere espresso con modalità tali	
	da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verba-	
	le sottoscritto dal presidente e del segretario nominati	
	dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a	
	deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale	
	deve essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono esse-	

	re riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei so-	
	ci.	
	Art. 10 -La società potrà essere amministrata da un organo	
	collegiale composto da almeno tre membri.	
	L'organo collegiale dura in carica tre esercizi sociali e	
	resta in carica sino all'approvazione del bilancio dell'e-	
	sercizio dell'ultimo anno del triennio, e i suoi componenti	
	sono sempre rieleggibili.	
	I componenti dell'organo collegiale provvedono tra loro al-	
	la nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli	
	amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ov-	
	vero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratore,	
	e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano	
	nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ.	
	Le decisioni dell'organo amministrativo sono adottate con	
	deliberazione collegiale.	
	Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove	

	purchè in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo ri-	
	tenga necessario e quando ne sia fatta richiesta dalla mag-	
	gioranza dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presi-	
	dente con lettera raccomandata spedita almeno tre giorni	
	prima di quello fissato per la riunione oppure, nei casi di	
	urgenza, con telegramma o fax o posta elettronica o altro	
	mezzo idoneo, spediti almeno ventiquattro ore prima, nel do-	
	micilio o all'indirizzo indicato a tal fine da ogni consi-	
	gliere e risultante dai libri sociali.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese	
	con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori	
	in carica. In caso di parità, la proposta si intende re-	
	spinta.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del	
	presente Art., devono essere trascritte nel Libro soci de-	
	gli amministratori.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la leg-	
	ge o il presente atto costitutivo riservano espressamente	
	ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	"ad negotia" e mandatari in genere, per determinati atti o	
	categorie di atti.	
	L'organo collegiale può delegare tutti o parte dei suoi po-	

	teri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod.civ.,	
	a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi compo-	
	nenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche di-	
	sgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore	
	o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli	
	atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risul-	
	teranno dalla delega conferita dal consiglio di amministra-	
	zione, con le limitazioni e le modalità indicate nella dele-	
	ga stessa.	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giu-	
	dizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le	
	modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomi-	
	na.	
	Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato	
	dai soci al momento della nomina.	
	Art. 11 -Ciascun socio che non partecipa all'amministrazio-	
	ne, ai sensi dell'art.2476 c.c., ha diritto di avere dal-	
	l'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli af-	
	fari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti re-	
	lativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di	
	propria fiducia. Ciascun socio potrà promuovere azione di	
	responsabilità contro gli amministratori; tale azione non	
	può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte	
	della società.	
	Art. 12 -Qualora obbligatorio per legge o liberamente deci-	

	so dai soci, questi nomineranno un Organo di controllo, com-	
	posto di soggetti aventi i requisiti di legge, al quale	
	spetterà il controllo sull'amministrazione e la revisione	
	legale dei conti. A tal fine esso vigilerà sull'osservanza	
	della legge, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla	
	corrispondenza dei bilanci e delle scritture contabili.	
	L'Organo di controllo può essere costituito da un Collegio	
	Sindacale o da un Sindaco Unico, con scelta operata per la	
	prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con de-	
	cisione dei soci. Qualora siano raggiunti i limiti dimensio-	
	nali previsti dalla legge l'organo di controllo sarà obbli-	
	gatoriamente costituito dal Collegio Sindacale.	
	Il Collegio Sindacale sarà composto di tre membri effettivi	
	e di due supplenti ed opererà in conformità a quanto dispo-	
	sto dagli Artt.2397 e ss. del Codice Civile. Le riunioni	
	del Collegio Sindacale possono tenersi anche con mezzi di	
	telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni	
	previste nel presente atto in materia di Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può	
	essere affidata, in alternativa all'Organo di controllo, ad	
	un Revisore Unico o ad una Società di revisione, iscritti	
	nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve	
	essere necessariamente affidata ad un Revisore Unico o ad	

	una Società di revisione qualora la Società raggiunga i li-	
	miti dimensionali che lo rendono obbligatorio per legge.	
	Per la revisione legale dei conti si applicano le disposi-	
	zioni previste in tema di Società per azioni e dal D.Lgs.	
	27 gennaio 2010 n.39 e relative disposizioni di attuazione.	
	I Sindaci o il Revisore durano in carica tre esercizi e so-	
	no rieleggibili, e non sono revocabili se non per giusta	
	causa. I soci determinano la retribuzione annuale ad essi	
	spettante.	
	Art. 13 -In caso di scioglimento, l'assemblea dei soci, con	
	le maggioranze previste per la modifica dello statuto, nomi-	
	nerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci deter-	
	minandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto so-	
	lo il capitale sociale e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale	
	ho dato lettura ai comparenti che approvandolo e conferman-	
	dolo lo sottoscrivono con me Notaio, alle ore dodici e cin-	
	quanta minuti (h. 12,50) Consta di nove fogli dattiloscrit-	
	ti con strumento elettronico da persona di mia fiducia e	
	completato a mano da me Notaio per intere pagine trentacin-	
	que e fin qui della trentaseiesima.	
	Firmato: Antonio Martino, Quarta Giovanni, Danila Martino,	
	Quarta Valeria, Andreina De Nunzio Notaio, L.S.	

[illegible]